

Alberto Spataro

# I giudici al servizio della corte imperiale nell'Italia delle città (secolo XII)

Attualità storiografica di un fenomeno trasversale

**Abstract:** The article summarizes the research undertaken for my PhD thesis, currently being prepared for publication. More specifically, it attempts to show how the resulting findings can offer a valid contribution to international historiographical debate, with a particular focus on the Italian and German contexts. The research covers various issues: firstly, the participation of Italian *iudices* in the „Konsensuale Herrschaft“ at the Hohenstaufen court and – from a broader perspective – their contribution to the „Staatlichkeit“ of the medieval Empire. Secondly, their role within the political space of the Italian cities during the phase in which communal institutions originated and developed. Finally, it tackles aspects related to the evolution of legal culture in the context of the European development of *Ius commune*. Taking into consideration the currently most debated scholarly achievements in the respective fields, it is shown that the presence of Italian *iudices* at the service of the Hohenstaufen Empire is a transversal historiographical phenomenon that offers multiple avenues of investigation.

## 1 Gli *Staufer* nella recente storiografia italiana

Il legame tra Impero romano-germanico e Penisola italiana si attesta tra gli argomenti classici della ricerca storica sul medioevo. A comprovare il peso simbolico del *Reich* medievale sono, a titolo di esempio, il dibattito tra Julius von Ficker e Heinrich von Sybel alla fine del XIX secolo sulla convenienza dell'*Italienpolitik* degli imperatori ottoniano-salici, oppure, le riflessioni nella fine degli anni Venti del Novecento di Marc Bloch sulla ‚natura imperiale‘ della Germania.<sup>1</sup> Particolare enfasi è stata poi



---

1 I testi relativi alla diatriba sono raccolti in: Friedrich Schneider (a cura di), *Universalstaat oder Nationalstaat. Macht und Ende des Ersten Deutschen Reiches. Die Streitschriften von Heinrich von Sybel und Julius Ficker zur deutschen Kaiserpolitik des Mittelalters*, Innsbruck 1941; per una visione d'insieme: Roberto Delle Donne, *Storiografia dell'Ottocento e del Novecento*, in: *Enciclopedia Fridericiana*, vol. 2, Roma 2005, pp. 787–802; Reinhard Elze/Pierangelo Schiera (a cura di), *Italia e Germania. Immagini, modelli, miti fra due popoli nell'Ottocento. Il Medioevo. Das Mittelalter. Ansichten, Stereotypen und Mythen zweier Völker im neunzehnten Jahrhundert. Deutschland und Ita-*

---

**Kontakt:** Alberto Spataro, Alberto.Spataro@unicatt.it

QFIAB 102 (2022) — DOI 10.1515/qfiab-2022-0010

 Open Access. © 2022 bei den Autorinnen und Autoren, publiziert von De Gruyter.  Dieses Werk ist lizenziert unter der Creative Commons Namensnennung – Nicht-kommerziell – Keine Bearbeitungen 4.0 International Lizenz.

tradizionalmente attribuita al periodo in cui a cingere la corona imperiale furono i sovrani della dinastia sveva, il cui rapporto con l'Italia fu certamente un aspetto fondamentale della loro politica.

Nonostante la larga messe di studi disponibili si ha come l'impressione che nell'attuale contesto storiografico italiano l'interesse verso l'Impero svevo manchi di un rinnovato slancio, sebbene ciò non valga per l'ambito che riguarda le ricerche sul nostro Mezzogiorno, per il quale, soprattutto grazie all'attività editoriale e convegnistica del Centro Studi Normanno-Svevi, è possibile apprezzare contributi nuovi e di spessore.<sup>2</sup> Con questo non si vuole certo sostenere che gli studiosi attivi in Italia non abbiano offerto validi studi su determinati temi nell'ambito temporale dell'età sveva. Senza risalire oltre l'anno Duemila, sono da menzionare la recentissima biografia di Manfredi confezionata da Paolo Grillo,<sup>3</sup> l'introduzione di Fulvio Delle Donne al mondo culturale della corte di Federico II<sup>4</sup> e la monografia del 2016 di Mauro Ronzani su „Ranieri, Benincasa e il Barbarossa. Peripezie di un culto a Pisa dei secoli XII–XIV“.<sup>5</sup> Inoltre, al tema della memoria sul lungo periodo sono stati dedicati nel 2012 la monografia del già citato Delle Donne sul *Fortleben* di Federico II<sup>6</sup> e tre anni dopo gli atti dell'importante convegno dal titolo „La distruzione di Milano (1162). Un luogo di memorie“ organizzato congiuntamente dall'Università Cattolica del Sacro Cuore

---

lien, Bologna 1988 (Annali dell'Istituto storico italo-germanico in Trento. Contributi 1); Marc Bloch, *L'Empire et l'idée d'Empire sous les Hohenstaufen*, in: *Revue des cours et conférences*, 2<sup>e</sup> serie 3 (1929), pp. 577–559, 759–768. Il saggio, che riprende le lezioni svolte presso l'Université de Strasbourg durante l'Anno Accademico 1928–1929, fu poi accolto in: id., *Mélanges Historiques*, vol. 2, Paris 1963 (Bibliothèque générale de l'École pratique des hautes études, 6<sup>e</sup> section), pp. 531–559. Recente è pure un'edizione italiana: id., *La natura imperiale della Germania*, a cura di Grado Giovanni Merlo e Francesco Mores, Milano 2015 (Etcetera).

2 L'attività di ricerca del Centro è ben delineata nel volume: Giuseppe Muoillo (a cura di), *Centro europeo di studi normanno-svevi. Trentennale (1991–2021)*, Ariano Irpino 2021, in particolare si segnala il contributo di Luigi Russo, *La bibliografia normanno-sveva del CESN*, pp. 117–122, dove si illustra il funzionamento della banca dati: <https://www.cesn.it/index.php/bibliografia-normanno-sveva> (ora in fase di manutenzione), in cui sono inserite le informazioni relative alle pubblicazioni sui temi cui il Centro è dedicato. Tra i prodotti scientifici più significativi va menzionata l'edizione *parva* in sei libri dell'Epistolario di Pier della Vigna, a cura di Alessandro Boccia et al., Soveria Mannelli 2014 (Fonti e studi, n. s. 1).

3 Paolo Grillo, *Manfredi di Svevia. Erede dell'imperatore, nemico del papa, prigioniero del suo mito*, Roma 2022 (Profili 100).

4 Fulvio Delle Donne, *La porta del sapere. Cultura alla corte di Federico II di Svevia*, Roma 2019 (Le frecce 271).

5 Mauro Ronzani, *Ranieri, Benincasa e il Barbarossa. Peripezie di un culto a Pisa dei secoli XII–XIV*, Pisa 2016 (Saggi e studi).

6 Fulvio Delle Donne, *Federico II. La condanna della memoria. Metamorfosi di un mito*, Roma 2012 (I libri di Viella 138); inoltre: Roberto Delle Donne, „Aus dem Ewigjungen der Greis“. La saga dell'imperatore Federico nella cultura tedesca, in: *Archivio di storia della cultura* 19 (2006), pp. 231–249.

di Milano e il Deutsches Historisches Institut di Roma.<sup>7</sup> Di taglio divulgativo, ma pur sempre documentato e ricco di spunti, è il volume del già citato Grillo sulle „Guerre del Barbarossa“ uscito nel 2014,<sup>8</sup> mentre l'interesse giuridico e segnatamente civilistico fu alla base della pubblicazione dei tre volumi dedicati agli „Inizi del diritto pubblico“ curati da Gerhard Dilcher e Diego Quaglioni: i primi due, usciti nel 2007 e 2009, hanno rispettivamente come *focus* la legislazione di Roncaglia e quella di Federico II.<sup>9</sup> Nondimeno, vanno ricordati alcuni contributi particolarmente rilevanti in riviste e miscelanee: si pensi a quello di Maria Elena Cortese sui rapporti tra Federico I e l'aristocrazia toscana, allo studio di Grillo che affronta la memoria di Federico I a Milano, al saggio di Ronzani sullo sviluppo delle istituzioni comunali a Pisa e Lucca da Enrico IV al Barbarossa, ai lavori di Alessio Fiore sui beni pubblici dell'Impero nel *Regnum Italiae* nel XII secolo.<sup>10</sup> Non meno significativi sono gli apporti scientifici derivati dagli studi sulle origini degli Ordini mendicanti e sulla storia del Profetismo: da diversi angoli di osservazione, i lavori di Maria Pia Alberzoni e Gian Luca Potestà hanno gettato luce sulle forme di comunicazione politica e di propaganda nel contesto delle relazioni tra i pontefici e gli imperatori, in particolare durante l'epoca di Federico II.<sup>11</sup>

**7** Pietro Silanos/Kai Michael Sprenger (a cura di), *La distruzione di Milano (1162). Un luogo di memorie*, Milano 2015 (Ordines. Studi su istituzioni e società nel medioevo europeo 2).

**8** Paolo Grillo, *Le guerre del Barbarossa. I comuni contro l'imperatore*, Roma-Bari 2014 (Storia e società).

**9** Gerhard Dilcher/Diego Quaglioni (a cura di), *Gli inizi del diritto pubblico. L'età di Barbarossa. Legislazione e scienza del diritto*, Trento, 22–24 giugno 2006, Bologna 2007 (Annali dell'Istituto storico italo-germanico in Trento. Contributi 19); id. (a cura di), *Gli inizi del diritto pubblico. Da Federico I a Federico II*, Trento, 20–22 settembre 2007, Bologna 2008 (Annali dell'Istituto storico italo-germanico in Trento. Contributi 21).

**10** Maria Elena Cortese, *L'Impero e la Toscana durante il regno di Federico Barbarossa*, in: *Reti medievali* 18 (2017), pp. 49–88; Paolo Grillo, *Una politica della memoria. Milano fra Roma antica, Pavia e Federico Barbarossa*, in: Caroline Callard/Élisabeth Cruzet-Pavan/Alain Tallon (a cura di), *La politique de l'histoire en Italie. Arts et pratiques du réemploi, XIV<sup>e</sup>–XVII<sup>e</sup> siècle*, Paris 2014 (Collection Roland Mousnier), pp. 19–34; Mauro Ronzani, *L'affermazione dei Comuni cittadini fra Impero e Papato. Pisa e Lucca da Enrico IV al Barbarossa (1081–1162)*, in: Giuliano Pinto (a cura di), *Poteri centrali e autonomie nella Toscana medievale e moderna. Atti del convegno di studi*, Firenze, 18–19 dicembre 2008, Firenze 2012 (Biblioteca storica toscana. Prima serie 65), pp. 1–58; Alessio Fiore, *L'impero come signore. Istituzioni e pratiche di potere nell'Italia del XII secolo*, in: *Storica* 30 (2004), pp. 31–60; id., *La dimensione locale del potere imperiale. Assetti istituzionali e linguaggi politici nel regno d'Italia (1177–1197)*, in: *Rivista storica italiana* 122 (2010), pp. 1088–1120.

**11** Gian Luca Potestà, *Il drago, la bestia, l'Anticristo. Il conflitto apocalittico tra Federico II e il Papato*, in: *Il diavolo nel Medioevo*, Spoleto 2013 (Atti dei Convegni del Centro italiano di studi sul basso Medioevo – Accademia Tudertina e del Centro di studi sulla spiritualità medievale, n. s. 26), pp. 395–420; Maria Pia Alberzoni, *Frate Elia tra Chiara d'Assisi, Gregorio IX e Federico II*, in: *Elia di Cortona tra realtà e mito. Atti dell'incontro di studio*, Cortona, 12–13 luglio 2013, Spoleto 2014 (Figure e temi francescani. Atti degli Incontri di studio della Società internazionale di studi francescani e

Ciò che sembra emergere dal quadro testé abbozzato è un interesse sempre presente da parte degli storici italiani, ancorché in forma episodica e comunque tangenziale rispetto a tematiche più ampie come l'aristocrazia, il diritto, il potere signorile, la storia locale e religiosa. Al contrario, si riscontra l'assenza di uno studio organico, che affronti in maniera centrale e mirata un tema specifico dell'Impero svevo e, segnatamente, i suoi rapporti con la Penisola.<sup>12</sup>

## 2 I giudici imperiali: precisazioni terminologiche e principali linee evolutive

Ciononostante, anche solo sfogliando opere di riferimento come quella di Alfred Haverkamp „Herrschaftsformen der Frühstauffer in Italien“, non è raro trovare tra le ampie informazioni nelle note a piè pagina degli spunti per ulteriori ricerche: è questo il caso dei giudici imperiali dell'Italia centro-settentrionale (*Hofrichter*), il cui studio sotto il profilo sociale e politico – suggerisce lo studioso – prometterebbe risultati interessanti.<sup>13</sup> I risultati emersi dalla tesi dottorale di chi scrive ha ampiamente confermato l'intuizione dello storico tedesco.<sup>14</sup> Nell'attesa che le nostre ricerche siano date alle stampe e nell'auspicio di suscitare l'interesse della comunità scientifica di lingua sia italiana sia tedesca (ma non solo), ci pare utile offrire alcune basilari indi-

---

del Centro interuniversitario di studi francescani 2), pp. 91–121; e ad., I frati Minori nello scontro tra Federico II e il papato, in: Isa Lori Sanfilippo/Roberto Lambertini (a cura di), I Francescani e la politica nelle autonomie cittadine dell'Italia basso-medioevale. Atti del convegno di studio svoltosi in occasione della XXVI edizione del Premio internazionale Ascoli Piceno. Ascoli Piceno, 27–29 novembre 2014, Roma 2017 (Atti del Premio internazionale Ascoli Piceno. 3° serie 26), pp. 35–58.

**12** Ancorché attivo in Gran Bretagna, è comunque da segnalare Gianluca Raccagni, *The Lombard League. 1167–1225*, Oxford 2010.

**13** Alfred Haverkamp, *Herrschaftsformen der Frühstauffer in Reichsitalien*, 2 voll., Stuttgart 1970–1971 (Monographien zur Geschichte des Mittelalters 1/1–2), qui vol. 2, p. 547, nota 77: „Eine Untersuchung über die soziale und politische Stellung dieser Hofrichter könnte sicher hochinteressante Ergebnisse erzielen.“ Occorre fin da subito avvertire che il termine *Hofrichter* è impiegato dalla storiografia di lingua tedesca anche per designare i giudici del tribunale regio del Regno di Germania, che conobbe una sua istituzionalizzazione a partire dagli anni Trenta del XIII secolo e che non ha nulla a che fare con i giudici imperiali attivi nel *Regnum Italiae* a partire dalla prima età sveva. A riguardo si veda l'importante studio di Hendrik Baumbach, *Königliche Gerichtsbarkeit und Landfriedenssorge im deutschen Spätmittelalter. Eine Geschichte der Verfahren und Delegationsformen zur Konfliktbehandlung*, Köln-Weimar-Wien 2017 (Quellen und Forschungen zur höchsten Gerichtsbarkeit im Alten Reich 68).

**14** Alberto Spataro, *Ricerche sull'attività dei giudici imperiali nella Lombardia comunale*, Diss. Milano 2018, tutors: Maria Pia Alberzoni, Jürgen Dendorfer.

cazioni circa l'oggetto del nostro studio e, servendoci di alcuni esempi, mostrarne i possibili apporti all'attuale dibattito storiografico internazionale.<sup>15</sup>

Innanzitutto, è necessario definire meglio la figura del giudice imperiale, poiché tale definizione può prestarsi a degli equivoci. È noto che a partire dal XII secolo le qualifiche relative alle professioni legali erano piuttosto fluide, sicché la varietà di terminologie che le fonti dei primi decenni del secolo presentano (*iudex, legis peritus, causidicus, assessor, advocatus* ...) non deve indurre a considerare tali definizioni troppo rigidamente: in generale possono essere intese come funzioni esercitate di volta in volta più che cariche stabili.<sup>16</sup> Più nello specifico, quando si prendono in esame *iudices* recanti l'aggettivo *imperialis/regalis* o l'apposizione *imperatoris/regis*, si deve intendere un'ampia categoria di professionisti del diritto, abbondantemente diffusa nel *Regnum*, i quali ricevevano il potere di sentenziare dall'autorità regia/imperiale.<sup>17</sup> Sebbene in tutti questi casi si possa con piena legittimità parlare di giudici imperiali, noi intendiamo piuttosto designare con tale termine quegli *iudices* che emettevano dei giudizi per conto del sovrano, sia in modo diretto sia tramite un suo rappresentante. Il primo a individuare questa particolare categoria fu Julius von Ficker nelle sue „Forschungen zur Reichs- und Rechtsgeschichte in Italien“.<sup>18</sup> Egli ne contò una trentina, anche se, sulla base delle nostre ricerche, solo la metà di questi compaiono con assiduità nei più di sessanta atti giudiziari da noi raccolti, pertanto

---

**15** Per il momento occorre rifarsi a Julius von Ficker, *Forschungen zur Reichs- und Rechtsgeschichte Italiens*, vol. 3, Innsbruck 1872, pp. 159–175; ai casi studiati da Gerolamo Biscaro, *Gli appelli ai giudici imperiali dalle sentenze dei consoli giustizia di Milano sotto Federico I e Enrico VI*, in: *Archivio Storico Lombardo* 35 (1908), pp. 213–243; Cesare Manaresi, *Un appello contro sentenza dei consoli di Milano al tempo di Ottone IV*, in: *Archivio Storico Lombardo* 43 (1916), pp. 562–568; cenni significativi al fenomeno della giustizia imperiale in età sveva si devono ad Andrea Zorzi, *La giustizia imperiale nell'Italia comunale*, in: Pierre Toubert/Agostino Paravicini Bagliani (a cura di), *Federico II e le città italiane*, Palermo 1994, pp. 85–103, poi riprese in Andrea Zorzi, *La trasformazione di un quadro politico. Ricerche su politica e giustizia a Firenze dal comune allo Stato territoriale*, Firenze 2008 (*Biblioteca di Storia* 4), pp. 7–24 (Cap. I: „Giustizia imperiale e autonomia comunale“). Ricche di informazioni sono le voci biografiche di Guido Cariboni, Ottone (Ottobello) Zendadario (Cendadario), in: *DBI*, vol. 80, Roma 2014, pp. 7–9 e di Maria Pia Alberzoni, Passaguerra (Passawerra, Poxonerius), in: *DBI*, vol. 81, Roma 2014, pp. 611–614. La giurisdizione d'appello per mezzo di giudici imperiali è stata poi esaminata da Gianluca Raccagni, *The Appellate Jurisdiction, the Emperor and the City-Republics in Early 13th-Century Northern Italy*, in: Per Andersen et al. (a cura di), *Law and disputing in the Middle Ages*, *Proceedings of the 9th Carlsberg Academy Conference on medieval legal history*, Copenhagen 2013, pp. 181–200.

**16** Sara Menzinger, *Le professioni legali nel Medioevo. Verso una circolarità della cultura giuridica europea*, in: *Rivista Internazionale di Diritto Comune* 27 (2016), pp. 227–244, ora anche in lingua inglese con il titolo: *Legal Professions*, in: Emanuele Conte/Laurent Mayali (a cura di), *History of Law in the Middle Ages*, London 2019 (*Cultural History of Law* 8), pp. 125–139.

**17** Utili per le distinzioni relative agli *iudices*, le osservazioni di Claudia Storti Storchi, *Intorno ai Costituti pisani della legge e dell'uso (secolo XII)*, Napoli 1998 (*Quaderni* 11), pp. 84–95.

**18** Ficker, *Forschungen* (vedi nota 15), pp. 159–175 (Cap. XXXVIII: „Hofrichter der staufischen Zeit“).

possiamo considerare molti di quelli censiti dall'erudito tedesco come giudici ,occasionalì'; in ogni caso si trattava di laici provenienti dalla Lombardia (tranne uno dalla Toscana) ed erano molto attivi politicamente all'interno della loro città. Le prime attestazioni risalgono alla quarta spedizione di Federico Barbarossa, ma fu solo dopo la Pace di Costanza (1183) e durante il regno di Enrico VI (1186/1191–1197) che si assistette alla loro massima proliferazione; infine, sebbene alcuni giudici imperiali avessero collaborato anche con Ottone IV e con Federico II nei suoi primi anni di regno, tale ruolo dovette estinguersi in favore di cariche proprie dell'amministrazione del Regno di Sicilia, ossia la *Magna curia*.

Le ricerche di chi scrive hanno confermato, circostanziato e precisato le osservazioni del von Ficker, andando a restituire un quadro meno confuso sull'intero fenomeno dei giudici imperiali. In tale prospettiva è opportuno evidenziare fin da subito un fraintendimento ingenerato dal pur ricco e puntuale articolo di Gerolamo Biscaro, il quale asserì una correlazione diretta tra l'istituzione dei giudici imperiali e la clausola della Pace di Costanza che riguarda gli appelli per le cause che eccedevano le venticinque libbre:

„In causis appellationum si quantitas XXV libras imperialium excesserit, appellatio ad ipsum licite fiat salvo iure et moribus Brixienſis ecclesie in appellationibus, ita tamen, quod non cogantur in Alamanniam ire, sed imperator habeat proprium nuntium in civitate vel episcopatu, qui de ipsa appellatione cognoscat et iuret, quod bona fide causas examinabit et diffiniet secundum leges et mores illius civitatis infra duos menses a contestatione litis vel a tempore appellationis recepte, nisi iusto impedimento vel consensu utriusque partis remanserit.“<sup>19</sup>

Lo studioso vide in quei *nuntii* proprio i giudici imperiali; tuttavia, se ciò fu senz'altro vero ad esempio per Milano, dove furono Passaguerra e Ottone Zendadario a pronunciarsi in appello, ciò non valeva necessariamente per altre aree.<sup>20</sup> Per esempio, a Brescia fu il vescovo a essere responsabile per questo tipo di cause, mentre per la Marca trevigiana fu incaricato il marchese Obizzo d'Este.<sup>21</sup> Certamente gli *iudices* imperiali pronunciarono diverse sentenze d'appello, tuttavia non fu questa la loro funzione precipua, né tantomeno fecero la loro comparsa solo dopo la Pace di Costanza. Pertanto, prima di contestualizzare tali elementi nel dibattito storiografico, occorre dare conto delle principali linee evolutive dell'attività del ,tribunale' imperiale.

<sup>19</sup> DD F I 844 rr. 36–2.

<sup>20</sup> Su questi personaggi si veda la bibliografia riportata alla nota 15.

<sup>21</sup> La deroga è da ascrivere all'importante ruolo che il presule bresciano Giovanni II giocò nelle trattative che precedettero la stesura del testo definitivo della Pace di Costanza: Cinzio Violante, La Chiesa bresciana nel medioevo, in: Giovanni Treccani degli Alfieri (a cura di), Storia di Brescia, vol. 1, Milano 1963, pp. 999–1124/1052–1054; Gabriele Archetti, Berardo Maggi, vescovo e signore di Brescia. Studi sulle istituzioni ecclesiastiche e sociali della Lombardia orientale tra XIII e XIV secolo, Brescia 1994 (Fondamenta 2), pp. 207 sg.; Trevor Dean, Este, Obizzo d', in: DBI, vol. 43, Roma 1993, pp. 407–409.

Per gli anni precedenti al 1158 non sono attestate sentenze emesse da giudici italiani per processi che interessavano contendenti del *Regnum Italiae*: ancora nel 1153, allorché una controversia tra il vescovo di Como e il comune di Chiavenna fu portata davanti alla corte imperiale riunita a Bamberga nel 1153, non vi fu il pronunciamento di un giudice, bensì, com'era uso a nord delle Alpi, dell'imperatore stesso con il consiglio dei grandi del regno.<sup>22</sup> Nondimeno, quando Federico I giunse in Lombardia, si nota come il ruolo della cultura giuridica fu determinante nella distruzione di Tortona nel 1155 e nel primo assedio di Milano nel 1158, poiché la decisione di procedere alla punizione verso le due città venne presa con il consiglio di giudici italiani.<sup>23</sup>

Occorre attendere i mesi successivi alla seconda Dieta di Roncaglia (1158) per individuare dei giudici imperiali che emettevano le loro sentenze per conto della corte, il tutto in particolari sedute presiedute direttamente da Federico I oppure da un suo vicario. In questi primi anni tale ruolo fu sempre ricoperto da un principe ecclesiastico del regno di Germania, come Eberardo di Bamberga, Ermanno di Verden e Daniele di Praga.<sup>24</sup> I loro pronunciamenti erano funzionali all'apparato amministrativo del Regno italico al cui vertice era posto il cosiddetto legato generale per l'Italia, carica ricoperta per la prima volta da Rainaldo di Dassel arcivescovo eletto di Colonia. I vicari scelti da Federico si distinguevano, oltre che per le conoscenze giuridiche, anche per

---

22 DD F I 54 (Bamberg, 23 aprile 1153). Per la ricostruzione dei fatti: Claudia Becker, Il comune di Chiavenna nel XII e XIII secolo. L'evoluzione politico-amministrativa di un comune periferico lombardo, Chiavenna 2002 (Raccolta di studi storici sulla Valchiavenna 17), pp. 39–41 (edizione originale: Frankfurt a. M. 1995).

23 „At sapientes et legum periti persuadent, Mediolanenses, licet improbos et infames, iudicis tamen officio per legitimas indutias citandos esse, ne violentia eis illata vel contra ius in absentes prolata sententia videretur. Legittimas vero indutias dicunt iudicis edictum unum, mox alterum et tertium, seu unum pro omnibus, quod peremptorium nominatur. Quod et factum est.“ (Ottonis episcopi Frisingensis et Rahewini Gesta Frederici seu rectius Cronica, a cura di Franz-Josef Schmale, Darmstadt 1965 [Ausgewählte Quellen zur deutschen Geschichte des Mittelalters 17], p. 464); Gerhard Dilcher, La „renovatio“ degli Hohenstaufen fra innovazione e tradizione. Concetti giuridici come orizzonte d'azione politica italiana di Federico Barbarossa, in: Giles Constable et al. (a cura di), Il secolo XII. La „renovatio“ dell'Europa cristiana. Atti della XLIII settimana di studio. Trento, 11–15 settembre 2000, Bologna 2003 (Annali dell'Istituto storico italo-germanico in Trento. Quaderni 62), pp. 253–267, dove Dilcher riconduce la modalità di conduzione del processo a quanto esposto in Digestum, 5, 1, 70. Le fasi dell'assedio sono ricostruite da Holger Berwinkel, Verwüsten und Belagern. Friedrich Barbarossas Krieg gegen Mailand (1158–1162), Tübingen 2007 (Bibliothek des Deutschen Historischen Instituts in Rom 114), pp. 95–117 e da Grillo, Le guerre del Barbarossa (vedi nota 8), pp. 64–73.

24 Più in generale, sullo sviluppo delle istituzioni imperiali in Italia centro-settentrionale si veda, oltre a Haverkamp, Herrschaftsformen (vedi nota 13): Rainer Maria Herkenrath, I collaboratori tedeschi di Federico I, in: Raul Manselli/Josef Riedmann (a cura di), Federico Barbarossa nel dibattito storiografico in Italia e in Germania. Atti della settimana di studio. 8–13 settembre 1980, Bologna 1982 (Annali dell'Istituto storico italo-germanico di Trento. Quaderno 10), pp. 199–232; Renato Bordone, L'amministrazione del regno d'Italia, in: Isabella Lori Sanfilippo (a cura di), Federico I Barbarossa e l'Italia nell'ottocentesimo anniversario della sua morte. Atti del convegno, Roma, 24–26 maggio 1990 = BISI 96 (1990), pp. 133–156.

un'alta considerazione dell'*honor imperii*.<sup>25</sup> Certamente la dimestichezza con il diritto non mancava ai giudici provenienti dalle città italiane che emettevano le sentenze per conto dell'Impero, le quali – in questi primi anni di attività – favorirono sempre gli alleati dell'imperatore. Dunque, non stupisce rilevare l'assenza di giudici imperiali provenienti da Milano, città che pure era ben nota per la competenza dei suoi giuristi e che peraltro fu tra le prime a dotarsi di un consolato specificamente preposto all'amministrazione giudiziaria.<sup>26</sup>

Dopo la disfatta romana del 1167 subita dall'esercito del Barbarossa, i principali protagonisti dell'amministrazione del *Regnum Italiae* persero la vita, mentre sull'altro fronte, i comuni si stavano organizzando nella Lega lombarda. Durante gli anni di lotta tra questa e l'Impero maturarono rapporti di collaborazione intercomunali che avevano come perno Milano, attorno alla quale si coagularono quelle città che a Costanza si accreditarono come le principali interlocutrici del Barbarossa. In tale frangente, il ruolo dei giudici imperiali tornò di estrema utilità: essi divennero il punto di contatto tra città e corte imperiale, e nei due anni immediatamente successivi le loro sentenze favorirono chiaramente la politica milanese.<sup>27</sup> Anche gli altri componenti del tribunale imperiale cambiarono: se dopo il 1158, infatti, i vicari erano stati esclusivamente principi ecclesiastici tedeschi, in questo secondo periodo, a presiedere le sedute furono quasi sempre vescovi italiani che si distinsero sia per preparazione giuridica e sia per capacità diplomatiche come, ad esempio, Bonifacio di Novara, Alberto di Vercelli e Guglielmo d'Asti.<sup>28</sup>

---

**25** Merita di essere ricordata la descrizione che Rahewino fa di Eberardo di Bamberg: „Dimiserat tamen loco suo venerabilem virum Eberhardum Babinbergensem episcopum, qui venientes et negotia habentes audiret causasque eorum diligenti examinatione terminaret. Erat enim idem episcopus religione et scientia predictus viteque purioris institutionibus instructus. Cumque ad fidem imperii et honorem pre ceteris diligentiam habere cognitus esset, apud quam plurimas terras opinio de eo celeberrima prevulgata est, eiusque studium circa Scripture sensus ac questionum discussionem tam attente versabatur, ut inter prelia commanens diversas emergentes curas earum sedula meditatione solaretur.“ (Rahewini Gesta Frederici [vedi nota 23], p. 582).

**26** Gli atti del comune di Milano fino all'anno MCCXVI, a cura di Cesare Manaresi, Milano 1919, pp. LIII–LXXIII.

**27** Su questo periodo, oltre a Knut Görich, Friedrich Barbarossa. Eine Biographie, München 2011, pp. 514–524; Heinz Kauffmann, Die italienische Politik Kaiser Friedrichs I. nach dem Frieden von Konstanz (1183–1189). Beiträge zur Geschichte der Reichspolitik und Reichsverwaltung der Staufer in Italien, Greifswald 1933 (Greifswalder Abhandlungen zur Geschichte des Mittelalters 3).

**28** Per le biografie di questi presuli: Franco Dessilani, Ricerche su Bonifacio preposito generale dell'Ordine mortariense e vescovo di Novara (1159–1194), in: *Aevum* 63 (1989), pp. 225–247; Laura Minghetti, Alberto vescovo di Vercelli (1185–1205). Contributo per una biografia, in: *Aevum* 59 (1989), pp. 267–304; Cristina Andenna, Fidelissimus mediator. Alberto patriarca di Gerusalemme e legato papale in Terra Santa. I suoi interventi nelle questioni della successione dei Regni d'Oriente, in: Maria Pia Alberzoni/Pascal Montaubin (a cura di), Legati, delegati e l'impresa d'Oltremare (secoli XII–XIII), Turnhout 2014 (*Ecclesia militans* 3), pp. 161–194; Giuseppe Mazzanti, Guglielmo da Capriano, in: *DBI*, vol. 60, Roma 2003, pp. 797–800.

La situazione in parte cambiò sotto il governo di Enrico VI, esercitato sulla Penisola come *Rex Romanorum* dal 1186 e come imperatore dal 1191 fino alla sua morte avvenuta nel 1197. Il giovane Svevo fu abile nel gestire il delicato scacchiere geopolitico lombardo poiché, se da un lato si fece garante di un'alleanza avente come perno Cremona volta ad arginare la crescente influenza di Milano, dall'altro, specialmente dal 1194, si preoccupò affinché fosse mantenuta la pace tra le città padane.<sup>29</sup> In tale quadro i giudici imperiali, assieme ai vescovi presenti a corte, costituivano una sorta di rappresentanza cittadina più o meno stabile, quasi un 'parlamento', che assisteva il sovrano non solo per aspetti tecnico-giuridici, ma anche nelle scelte politiche dello Svevo. Questa tendenza non perdurò sotto Ottone IV e Federico II, allorché il ruolo affatto particolare di questi giudici incise sempre meno sulla politica imperiale, fino a estinguersi del tutto.

I rilievi sin qui proposti permettono di cogliere gli aspetti di maggior interesse che i giudici imperiali possono offrire: l'attività di tale gruppo di professionisti del diritto si qualifica come un vero e proprio fenomeno trasversale, nelle diverse valenze che questo termine può avere. Questa trasversalità emerge, a nostro avviso, in tre ambiti: nei rapporti tra la corte imperiale e i diversi attori politici italiani; nel seno delle varie componenti sociali e politiche che costituivano il contesto cittadino e, infine, nella molteplicità di tradizioni giuridiche che caratterizzava la loro attività. Queste tematiche, a loro volta, intersecano a diverso titolo alcune tra le discussioni storiografiche più attuali.

### 3 I giudici imperiali e la corte sveva: tra partecipazione al potere e collaborazione interessata

La prima di queste tre sfere di interesse, ossia il rapporto con l'Impero, è senza dubbio quella che consente una maggiore interazione con la storiografia di lingua tedesca. Tra i temi più dibattuti vi è quello della partecipazione al potere regale/imperiale da parte dei grandi del regno, nei termini di quella che Bernd Schneidmüller in un impor-

---

<sup>29</sup> Sui rapporti tra Enrico VI e le città padane è disponibile solo la monografia, ormai datata, di Werner Wohlfahrt, *Kaiser Heinrich VI. und die oberitalienischen Städte (Lombardei und Piemont)*, Heidelberg 1938 (*Quellen und Studien zur Geschichte und Kultur des Altertums und des Mittelalters* 10); per la Toscana: Dieter Von Den Nahmer, *Die Reichsverwaltung in Toscana unter Friedrich I. und Heinrich VI.*, Freiburg i. Br. 1965. Massimo Vallera ni, *I rapporti intercittadini nella regione lombarda tra XII e XIII secolo*, in: Gabriella Rossotti (a cura di), *Legislazione e prassi istituzionale nell'Europa medievale. Tradizioni normative, ordinamenti, circolazione mercantile (secoli XI-XV)*, Napoli 2001 (*Europa mediterranea. Quaderni* 15), pp. 221-290, 229-249.

tante saggio del 2000 chiamò „Konsensuale Herrschaft“, concetto che ha contribuito non poco alla comprensione delle dinamiche decisionali in seno alla corte.<sup>30</sup> L'attenzione alle forme di negoziazione del potere da parte dei principali attori del Regno di Germania ha portato alla pubblicazione di lavori decisamente utili per comprendere il funzionamento della politica medievale nelle diverse contingenze storiche. Tra questi studi sono da menzionare, rimanendo ai secoli centrali del medioevo, quelli di Stefan Weinfurter, Jürgen Dendorfer e di Robert Gramsch-Stehfest.<sup>31</sup>

Negli anni più recenti sono stati finanziati dalla Repubblica Federale Tedesca due *Sonderforschungsbereiche* che hanno approfondito aspetti quali la ‚Cultura del decidere‘ („Kultur des Entscheidens“, SFB 1150 presso la Westfälische Wilhelms-Universität di Münster) e la concezione della potenza e del potere („Macht und Herrschaft – Vormoderne Konfigurationen in transkultureller Perspektive“, SFB 1167 presso la Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn).<sup>32</sup> Spunti significativi per le nostre riflessioni possono essere attinti da due contributi proposti nell'ambito di questi gruppi di ricerca, segnatamente da quello di Jan Keupp, responsabile per la sezione medievistica nel *Sonderforschungsbereich* di Münster, e dalla conferenza con la quale il già menzionato Schneidmüller aprì il convegno inaugurale del centro di Bonn.<sup>33</sup> Nel primo di questi contributi Keupp, prendendo in esame il rapporto tra élites

---

**30** Bernd Schneidmüller, *Konsensuale Herrschaft. Ein Essay über Formen und Konzepte politischer Ordnung im Mittelalter*, in: Paul-Joachim Heinig et al. (a cura di), *Reich, Regionen und Europa im Mittelalter und Neuzeit. Festschrift für Peter Moraw*, Berlin 2000 (*Historische Forschungen* 67), pp. 53–87.

**31** A titolo di esempio: Stefan Weinfurter, *Das Ende Heinrichs IV. und die neue Legitimation des Königtums*, in: Gerd Althoff, *Heinrich IV., Ostfildern 2009 (Vorträge und Forschungen 69)*, pp. 331–353; Jürgen Dendorfer, *Adelige Gruppenbildung und Königsherrschaft. Die Grafen von Sulzbach und ihr Beziehungsgeflecht im 12. Jahrhundert*, Kallmünz 2004 (*Studien zur bayerischen Verfassungs- und Sozialgeschichte* 23); id., *Autorität auf Gegenseitigkeit. Fürstliche Partizipation im Reich des 13. Jahrhunderts*, in: Huberus Seibert/Werner Bomm/Verena Türck (a cura di), *Autorität und Akzeptanz. Das Reich im Europa des 13. Jahrhunderts*, Ostfildern 2013, pp. 27–42; Robert Gramsch-Stehfest, *Das Reich als Netzwerk der Fürsten. Politische Strukturen unter dem Doppelkönigtum Friedrichs II. und Heinrichs (VII.) 1225–1235*, Ostfildern 2013 (*Mittelalter-Forschungen* 40).

**32** Per una panoramica sull'attività scientifica di questi centri di ricerca è possibile consultare le rispettive pagine elettroniche: <https://www.uni-muenster.de/SFB1150> e <https://www.sfb1167.uni-bonn.de> (consultate entrambe il 4.1.2022).

**33** Jan Keupp, „Die den Erdkreis tragen ...“. Fürstliche Eliten im Imperium der Staufer, in: Wolfram Drews (a cura di), *Die Interaktion von Herrschern und Eliten in imperialen Ordnungen des Mittelalters*, Berlin-Boston 2018 (*Das Mittelalter. Perspektiven mediävistischer Forschung. Beihefte* 8), pp. 229–246; Bernd Schneidmüller, *Verklärte Macht und verschränkte Herrschaft. Vom Charme vormoderner Andersartigkeit*, in: Matthias Becher/Stephan Conermann/Linda Dohmen (a cura di), *Macht und Herrschaft transkulturell. Vormoderne Konfigurationen und Perspektiven der Forschung*, Bonn 2018 (*Macht und Herrschaft* 1), pp. 91–121; il saggio è stato ripubblicato in lingua italiana con il titolo: *Potenza ‚trasfigurata‘ e ‚potere intrecciato‘. L'alterità del Medioevo*, in: Maria Pia Alberzoni/Roberto Lambertini (a cura di), *Costruire il consenso. Modelli, pratiche, linguaggi (secoli XI–XV)*, Milano 2019 (*Ordines. Studi su istituzioni e società nel Medioevo europeo* 9), pp. 11–28.

e ,ideologia' imperiale durante l'Impero svevo, mostra come questa non fosse affatto un monolite teoretico attorno cui strutturare gerarchie e in base al quale impostare rapporti di forza univoci.<sup>34</sup> Al contrario, si sottolinea come l'idea che legittimava il potere imperiale degli Svevi fosse in costante mutazione: esemplificativo in tal senso fu il ruolo dei giudici bolognesi nel contesto della Dieta di Roncaglia del 1158, i quali, lungi dall'essere meramente subalterni alla corte, misero sì al servizio di essa le proprie conoscenze giuridiche, ma sempre in un'ottica di reciproca collaborazione piuttosto che di una cooptazione gerarchica. Tale osservazione corrobora quanto esposto da Schneidmüller: questi, nel ripercorrere il suo modello di ,potere consensuale' e il relativo dibattito storiografico che ne è scaturito, evidenzia come le forme dell'*Herrschaft* siano state perlopiù considerate in riferimento ai vertici aristocratici e religiosi della società medievale, pur prestandosi a essere analizzate anche in maniera trasversale a differenti piani sociali, configurando così un potere, oltre che consensuale, ,intrecciato' („verschränkt“).<sup>35</sup> Collaborazione e trasversalità negoziate come modalità di partecipazione al potere nella corte sono categorie che ben si attagliano al gruppo di giudici oggetto del nostro lavoro di ricerca; alcuni di essi, per giunta, avevano relazioni proprio con gli esperti di Bologna, spesso portati come esempio della cooperazione con l'impero.<sup>36</sup>

Tali questioni si collocano nel solco dei temi frequentati ormai da decenni da parte della storiografia di lingua tedesca. Gli studi di Gerd Althoff e Steffen Patzold hanno permesso di compiere grandi passi nello studio delle forme di contrattazione del potere e del tema, a esso legato, della soluzione dei conflitti nel contesto del regno di Germania, caratterizzato dal prevalere, ancora nel pieno medioevo, dell'oralità e della gestualità sulla cultura giuridica e notarile.<sup>37</sup> L'analisi di tali argomenti declinata

---

34 Keupp, „Die den Erdkreis tragen ...“ (vedi nota 33), pp. 238 sg., dove si rimanda a diversi e importanti studi di Knut Görich, per i quali si veda la nota 37.

35 Schneidmüller, *Verklärte Macht und verschränkte Herrschaft* (vedi nota 33), pp. 25–28.

36 Su questo veda infra al paragrafo 5.

37 Tra l'ampia bibliografia di Gerd Althoff, oltre all'ormai classico *Spielregeln der Politik im Mittelalter. Kommunikation in Frieden und Fehde*, Darmstadt 2016, è ora possibile rimandare al volume in lingua inglese che raccoglie i principali risultati delle sue indagini: *Rules and Rituals in Medieval Power Games. A German Perspective*, Leiden 2019 (*Medieval Law and its Practice* 29); il tema della soluzione dei conflitti è al centro di un altro volume di Gerd Althoff, *Kontrolle der Macht. Formen und Regeln politischer Beratung im Mittelalter*, Darmstadt 2016. Per le diverse posizioni rispetto all'approccio di Althoff, sono utili le osservazioni di Giovanni Isabella, *Rituali altomedievali. Le ragioni di un dibattito*, in: *Storica* 41/42 (2008), pp. 165–191. Fondamentali per la *Konfliktforschung* sono poi i lavori di Steffen Patzold, *Konflikte im Kloster. Studien zu Auseinandersetzungen in monastischen Gemeinschaften des ottonisch-salischen Reichs*, Husum 2000 (*Historische Studien* 463), in particolare per l'età sveva: id., *Konflikte im Stauferreich nördlich der Alpen. Methodische Überlegungen zur Messbarkeit eines Wandels der Konfliktführung im 12. Jahrhundert*, in: Bernd Schneidmüller/Stefan Weinfurter/Alfried Wieczorek (a cura di), *Verwandlungen des Stauferreichs. Drei Innovationsregionen im mittelalterlichen Europa*, Darmstadt 2010, pp. 144–178.

nel contesto italiano, dove questo tipo di conoscenze e competenze erano molto più sviluppate, consentirebbe di apprezzare ulteriori sfaccettature di queste problematiche storiografiche, tanto più in un luogo di interazione e di decisione così significativo come poteva essere la corte degli *Staufer*. Passi decisivi, pur con accenti e posizioni in parte differenti, sono già stati compiuti da studiosi come Knut Görich, Christoph Dartmann e Johannes Bernwieser, i quali hanno mostrato come le modalità di interazione tra corte sveva e attori politici italiani potessero presentare caratteri comuni ma anche un continuo tentativo di rimodularsi a seconda delle mutevoli condizioni politiche.<sup>38</sup> Anche in questa prospettiva più ampia, lo studio dell'attività di particolari figure di rappresentanza del potere svevo a sud delle Alpi come i giudici imperiali, coinvolti sia nella soluzione di conflitti processuali sia nella mediazione politica per conto delle loro città di origine, può rivelarsi senz'altro promettente e chiarire in quale misura le sentenze dei giudici giovassero alla politica imperiale o piuttosto agli interessi dei contendenti, nonché saggiare l'effettiva influenza degli *iudices* sulle iniziative prese in seno alla corte.

## 4 I giudici imperiali e lo sviluppo delle istituzioni comunali tra progettualità politica e ascesa sociale

Ulteriori stimoli provengono dalla prospettiva offerta dalla storia comunale. Come visto, già il Ficker sottolineò il ruolo di primo piano che i giudici imperiali giocarono nella vita politica e sociale della loro città; non di rado, infatti, li troviamo attestati come *consules*. Non è certo questa la sede per dare conto del vasto e articolato dibattito sulle origini e lo sviluppo dell'esperienza comunale italiana, tanto più se a esimerci da tale compito è l'ampia disponibilità di recenti e puntuali sintesi.<sup>39</sup> Più spe-

---

**38** Fondamentale l'*Habilitationsschrift* di Knut Görich, *Die Ehre Barbarossas. Kommunikation, Konflikt und politisches Handeln im 12. Jahrhundert*, Darmstadt 2001 (*Symbolische Kommunikation in der Vormoderne*); id., *Friedrich Barbarossa* (vedi nota 27); Johannes Bernwieser, *„Honor civitatis“. Kommunikation, Interaktion und Konfliktbeilegung im hochmittelalterlichen Oberitalien*, München 2012 (*Münchner Beiträge zur Geschichtswissenschaft* 7), pp. 245–252; Christoph Dartmann, *Konflikte in Ober- und Mittelitalien*, in: Schneidmüller/Weinfurter/Wieczorek (a cura di), *Verwandlungen des Stauferreichs* (vedi nota 37), pp. 179–191; id., *Reichsherrschaft? Zum Eingreifen der Stauer in die Regionale Politik des kommunalen Italiens*, in: Christian Jörg/Christoph Dartmann (a cura di), *Der ‚Zug über Berge‘ während des Mittelalters. Neue Perspektiven der Erforschung mittelalterlicher Romzüge*, Wiesbaden 2014 (*Trierer Beiträge zu den Historischen Kulturwissenschaften* 15), pp. 111–133.

**39** Per una panoramica sul dibattito: Hagen Keller, *La formazione del Comune cittadino in Italia come problema della storia sociale*, in: id., *Il laboratorio politico del comune medievale*, a cura di

cificamente, si vuole mostrare come lo studio dei giudici imperiali possa arricchire il vivace confronto animato negli anni più recenti dalla pubblicazione di Chris Wickham „Sonnambuli verso un nuovo mondo“.<sup>40</sup>

In una rassegna ospitata dalla rivista „Storica“ del 2018 e avente come oggetto il suddetto volume, Alessio Fiore ha sottolineato come il testo del Wickham lasci ancora aperti margini di riflessione sul ruolo dell'Impero nel graduale processo di costruzione dell'autocoscienza cittadina, il quale nell'età di Federico I Barbarossa sarebbe già arrivato a un punto tale da opporre resistenza al potere svevo dopo i decenni di „sonnambulismo creativo“.<sup>41</sup> Nel dialogo tra i due studiosi emerge come già sotto Enrico V l'azione della compagine imperiale nel *Regnum Italiae* non si concretizzasse più attraverso le strutture gerarchiche tradizionali, ma tramite un'interazione a livello patrimoniale-signorile, tesa ad affermare la propria supremazia nel contado in concorrenza con i rappresentanti delle *élites* cittadine.<sup>42</sup> Il protagonismo di queste ultime lascerebbe trasparire, se non propriamente un'autocoscienza identitaria definita, di certo una progettualità concreta nell'affermare la propria egemonia, anche prima dell'ingresso di Federico Barbarossa nello scacchiere politico italiano.

---

Giuseppe Sergi, Napoli 2014, pp. 45–102; Hagen Keller, Die Erforschung der italienischen Stadtkommunen seit der Mitte des 20. Jahrhunderts, in: *Frühmittelalterliche Studien* 48 (2015), pp. 1–38; Andrea Zorzi (a cura di), *La civiltà comunale italiana nella storiografia internazionale*, Firenze 2008 (Biblioteca di Storia 5); riflessioni e prese di posizioni significative sono state proposte negli ultimi anni da Paolo Grillo, *La frattura inesistente. L'età del comune consolare nella recente storiografia*, in: *Archivio Storico Italiano* 167 (2009), pp. 673–700; Jean-Claude Maire Vigueur/Enrico Faini, *Il sistema politico dei comuni italiani, secoli XII–XIV*, Milano 2010 (Campus); Massimo Vallerani, *Comune e comuni. Una dialettica non risolta*, in: Maria Consiglia De Matteis/Berardo Pio (a cura di), *Sperimentazioni di governo nell'Italia centro-settentrionale nel processo storico dal primo comune alla signoria. Atti del convegno di studio, Bologna 3–4 settembre 2010*, Bologna, 2011, pp. 9–34; Andrea Zorzi, *Lo spazio politico delle città comunali e signorili italiane. Una prima approssimazione*, in: Giancarlo Andenna/Nicolangelo D'Acunto/Elisabetta Filippini (a cura di), *Spazio e mobilità nella „Societas Christiana“. Spazio, identità, alterità (secoli X–XIII). Atti del Convegno internazionale, Brescia, 17–19 settembre 2015*, Milano 2017 (*Le settimane della Mendola*, n. s. 5) pp. 167–186; Enrico Faini, *Il Comune e il suo contrario. Assenza, presenza, scelta nel lessico politico (secolo XII)*, in: Guido Cariboni/Nicolangelo D'Acunto/Elisabetta Filippini (a cura di), *Presenza–Assenza. Meccanismi dell'istituzionalità nella „Societas Christiana“ (secoli IX–XIII). Atti del convegno internazionale, Brescia, 16–18 settembre 2019*, Milano 2021 (*Le settimane della Mendola*, n. s. 7), pp. 259–300.

**40** Chris Wickham, *Sonnambuli verso un nuovo mondo. L'affermazione dei comuni italiani nel XII secolo*, traduzione e cura editoriale di Luigi Provero, Roma 2017 (*La storia. Temi* 56) (edizione originale: Princeton 2015).

**41** Sandro Carocci et al., *Origine dei comuni. Discutere „Sonnambuli verso un nuovo mondo“ di Chris Wickham*, in: *Storica* 24 (2018), pp. 91–147; per il particolare aspetto del dibattito sollevato da Alessio Fiore: pp. 132–135; mentre per la replica di Chris Wickham: pp. 137–141.

**42** Oltre ai due contributi già citati alla nota 10, si veda anche l'importante monografia: Alessio Fiore, *Il mutamento signorile. Assetti di potere e comunicazione politica nelle campagne dell'Italia centro-settentrionale (1080–1130 c.)*, Firenze 2017 (*Reti medievali. E-Book* 29).

Indicativi in tal senso sono gli studi di Andrea Castagnetti su alcuni processi nel Veronese dei primi anni Cinquanta, per la cui risoluzione furono chiamati in qualità di arbitri degli esperti di diritto Milanese, tra cui eccelleva Oberto dall'Orto.<sup>43</sup> Lo studioso notò, sulla scorta dei lavori di Emanuele Conte, come il linguaggio usato nei pronunciamenti arbitrari per definire le comunità cittadine, in questo caso quelle di Ferrara e Verona, scientemente definite *res publicae*, fosse fondato su nozioni romanistiche.<sup>44</sup> Ciò è ancor più significativo se si considera che a pronunciarsi in un ambito geografico così distante dalla sua città d'origine fu il milanese Oberto dall'Orto, considerato per giunta forse il massimo rappresentante di quel gruppo di origini non aristocratiche che secondo Wickham trainò lo sviluppo comunale di Milano.<sup>45</sup> Abbiamo già accennato al fatto che dalla città lombarda – principale interlocutrice dell'Impero sia in termini conflittuali sia di collaborazione – non provenne alcun giudice imperiale fino alla Pace di Costanza, mentre dal 1184 si attesta l'intensa attività in tale veste dei milanesi Passaguerra e Ottone Zendadario.<sup>46</sup>

Tale evidenza assume un certo interesse, tenendo conto che questi due giudici furono con ogni probabilità in stretto contatto con Oberto dall'Orto e Gerardo Cagapesto, con i quali dividevano le origini non aristocratiche, l'attivismo politico e, naturalmente, una spiccata preparazione giuridica.<sup>47</sup> Le biografie di questi due giudici testimoniano non solo la loro versatilità professionale, ma anche una consapevolezza politica condivisa da un determinato gruppo di cittadini, che nel caso di Milano fu il principale protagonista dell'esperienza comunale nel secolo XII.<sup>48</sup> Non meno importanti sono poi i legami tra i giudici e le istituzioni ecclesiastiche della *civitas*, testimoniati, sempre per il caso di Milano, dai numerosi compiti di rappresentanza legale

---

**43** Andrea Castagnetti, *Il processo per Ostiglia. L'arbitrato di Oberto dell'Orto tra Ferrara e Verona* (1151), Verona 2016, pp. 268 sg. Sull'arbitrato nelle città italiane si veda ora: Sara Menzinger, *Forme di organizzazione giudiziaria delle città comunali italiane nei secoli XII e XIII. L'uso dell'arbitrato nei governi consolari e podestarili*, in: Franz-Josef Arlinghaus et al. (a cura di), *Praxis der Gerichtsbarkeit in europäischen Städten des Spätmittelalters*, Frankfurt a. M. 2006 (Rechtssprechung 23), pp. 113–134.

**44** Emanuele Conte, *Res publica. Il modello antico, la politica e il diritto nel XII secolo*, in: Vincenzo Colli/Emanuele Conte (a cura di), *Iuris Historia. Liber amicorum Gero Dolezalek*, Berkeley 2008, pp. 193–212, 202–204.

**45** Wickham, *Sonnambuli verso un nuovo mondo* (vedi nota 40), pp. 55–62. Riflessioni e osservazioni su questi problemi in: Alberto Spataro, *L'esercizio della giustizia nel Regnum Italiae tra assenza e presenza dell'impero nei decenni centrali del XII secolo. Alcuni spunti di riflessione*, in: Cariboni/D'Acunto/Filippini (a cura di), *Presenza-Assenza* (vedi nota 39), pp. 411–420.

**46** Su queste figure si veda quanto citato alla nota 15.

**47** Biscaro, *Gli appelli ai giudici imperiali* (vedi nota 15), p. 234, il quale portava a esempio due sentenze del 1178 pronunciate dall'allora console Ottone e sottoscritte dal Cagapesto: *Gli atti del comune di Milano* (vedi nota 26), nr. CXV, pp. 157–160 (17 maggio), nr. CXIX, pp. 163 sg. (18 settembre).

**48** Wickham, *Sonnambuli verso un nuovo mondo* (vedi nota 40), pp. 55–62.

svolti sia da Ottone Zendario sia da Passaguerra per conto della Chiesa cittadina e di altri enti religiosi.<sup>49</sup>

Certamente un'osservazione di tipo biografico e prosopografico dei giudici imperiali che tenga conto del loro ruolo all'interno della loro città di origine, non può che giovare al dibattito storiografico attuale sulla nascita e lo sviluppo delle istituzioni comunali. Ciò permetterebbe di comprendere meglio l'azione dei rappresentanti delle élites cittadine nei termini di una progettualità politica condivisa dall'intera *communitas* (o perlomeno da un particolare gruppo sociale) *ad intra* come *ad extra* dello spazio civico.

## 5 I giudici imperiali nella cultura e nella pratica giuridica

Trattandosi di *iudices*, non ci si può esimere dall'analizzare il fenomeno anche da una prospettiva storico-giuridica, pena il non comprendere a pieno sia la formazione culturale sia il loro *modus agendi* processuale. Studiosi come Peter Classen, Johannes Fried, Ennio Cortese, Antonio Padoa Schioppa hanno contribuito a delineare efficacemente la figura dello *iudex* cittadino del XII secolo sotto il profilo sia sociale-politico sia culturale.<sup>50</sup> Sebbene nessuno di costoro abbia esaminato in maniera organica il

---

**49** Su questo si veda: Maria Pia Alberzoni, Pluralità di comuni e ascesa di Milano, in: De Matteis/Pio (a cura di), Sperimentazioni di governo (vedi nota 39), pp. 51–86, qui 57–72; più in generale: ead., Città, vescovi e papato nella Lombardia dei comuni, Novara 2001 (Studi 26); Laura Baietto, Il papa e le città. Papato e comuni in Italia centro-settentrionale durante la prima metà del secolo XIII, Spoleto 2007 (Istituzioni e società 9); Mauro Ronzani, Vescovo e città nell'Italia comunale nel Duecento. Qualche riflessione, in: Lorenzo Paolini (a cura di), Il vescovo, la Chiesa e la città di Reggio in età comunale, Bologna 2012 (Ecclesia Regiensis 3), pp. 11–28.

**50** Peter Classen, Richterstand und Rechtswissenschaft in italienischen Kommunen des 12. Jahrhunderts, in: id., Studium und Gesellschaft im Mittelalter, a cura di Johannes Fried, Stuttgart 1983 (MGH Schriften 29), pp. 27–124; Johannes Fried, Die Entstehung des Juristenstandes im 12. Jahrhundert. Zur sozialen Stellung und politischen Bedeutung gelehrter Juristen in Bologna und Modena, Köln-Wien 1974 (Forschungen zur neueren Privatrechtsgeschichte 21); Ennio Cortese, Scienza di giudici e scienza di professori tra XII e XIII secolo. Atti del Convegno tenuto a Cagliari nei giorni 18–21 maggio 1981, Milano 1982, pp. 93–148; id., Legisti, canonisti e feudisti. La formazione di un ceto medievale, in: Università e società nei secoli XII–XVI, Pisa 1982, pp. 195–281; id., Intorno agli antichi *iudices* toscani e i caratteri di un ceto medievale, in: Scritti in memoria di Domenico Barilaro, Milano 1982, pp. 3–38 (il primo e il terzo saggio sono stati ristampati in: id., Scritti, a cura di Italo Birocchi e Ugo Petronio, vol. 1, Spoleto 1999 [Collectanea 10]), pp. 691–746; 749–782; Antonio Padoa Schioppa, Il ruolo della cultura giuridica in alcuni atti giudiziari italiani dei secoli XI e XII, in: Nuova rivista storica 64 (1980), pp. 265–289; id., Aspetti della giustizia milanese dal X al XII secolo, in: Atti dell'11° congresso internazionale di studi sull'Alto medioevo, Milano, 26–30 ottobre

fenomeno dei giudici imperiali di età sveva, lo studio di questi ultimi può beneficiare delle ampie ricerche finora condotte, per poi a loro volta offrire ulteriori spunti. I lavori di Classen e Fried hanno avuto il merito di considerare l'attività dei giudici italiani con particolare riferimento alla loro incidenza sulla vita pubblica cittadina. A tal proposito è necessario chiedersi se i giudici imperiali si considerassero prevalentemente membri di un gruppo politico o piuttosto professionale, tenendo conto, da un lato dell'osmosi tra diritto e politica nelle città, dall'altro le difficoltà di individuare per il secolo XII un vero e proprio ,ceto' di professionisti di diritto.<sup>51</sup>

D'importanza non secondaria per lo studio dei giudici imperiali è poi la varietà di scuole di diritto oltre a Bologna, su cui il Cortese ha posto l'attenzione. Sebbene per nessuno dei nostri *iudices* sia attestata la frequenza dello *Studium* felsineo, i legami con questa esperienza culturale sono testimoniati da alcune evidenze. Non solo, come visto, le prime fasi della loro attività sono di poco successive alla seconda Dieta di Roncaglia, evento al quale sono tradizionalmente associati i quattro *doctores* di Bologna, ma perfino uno dei primi giudici imperiali, Bezo, originario di questa città, sembra aver avuto legami diretti con questi esperti.<sup>52</sup> Con questo non si

---

1987, vol. 2, Spoleto 1989, pp. 459–549; id., Note sulla giustizia milanese del secolo XII, in: Antonio García García/Peter Weimar (a cura di), *Miscellanea Domenico Maffei* dicata. *Historia, ius, studium*, vol. 4, Goldbach 1995, pp. 219–230; questi contributi sono stati ristampati in: Antonio Padua Schioppa, *Giustizia medievale italiana. Dal ,regnum' ai comuni*, Spoleto 2015 (Biblioteca del Centro per il collegamento degli studi medievali e umanistici in Umbria 28), pp. 229–253/459–549/9–25.

51 Su queste tematiche oltre alla bibliografia di Classen e Fried citate nella nota precedente: Giuliano Milani, *Diritto e potere nel XII secolo. I giuristi, la ,Iurisdictio' e il fondamento ideologico dell'istituzione comunale in alcuni studi recenti*, in: *Eadem utraque Europa* 7 (2008), pp. 87–104, in particolare 88–93; Sara Menzinger/Massimo Vallerani, *Giuristi e città. Fiscalità, giustizia e cultura giuridica tra XII e XIII secolo. Ipotesi e percorsi di ricerca*, in: Maria Teresa Caciorgna/Sandro Carrocci/Andrea Zorzi (a cura di), *I comuni di Jean-Claude Maire Vigueur. Percorsi storiografici*, Roma 2014 (I libri di Viella 172), pp. 201–234; riflessioni utili pure in: Andrea Gamberini, *La legittimità contesa. Costruzione statale e culture politiche (Lombardia, secoli XII–XV)*, Roma 2016 (La storia. Temi 54), pp. 30–32. Sulla questione del ,ceto' dei giuristi si vedano gli studi del Cortese citati sempre nella nota precedente.

52 A tal proposito Friedrich Carl von Savigny segnalò quanto riportato nelle glosse accursiane a C.3.1 dove si narra la discussione di Bulgaro con un giudice sulla nomina degli avvocati: secondo lo studioso, che però non fornisce prove a supporto, lo *iudex* sarebbe da identificarsi proprio con Bezo (Friedrich Carl von Savigny, *Storia del diritto romano*, vol. 2, a cura di Emmanuele Bollati, Torino 1854–1857, p. 97, nota b). Più solide sono le indicazioni provenienti dalla produzione documentaria coeva, ossia una sentenza di Ildebrando, cardinale diacono di Sant'Eustachio, che vede tra i testimoni oltre a Bulgaro, Martino Gosia e Ugo *de porta Ravennate* pure un certo Bezo, senza ulteriori specificazioni (*Chartularium Studii Bononiensis. Documenti per la storia dell'Università di Bologna dalle origini fino al secolo XV*, a cura di Giulio Belvederi, vol. 3, Bologna 1916, nr. XC, pp. 103–105) e il medesimo nome, con la qualifica di *causidicus*, in un atto relativo al rinnovo di una concessione in enfiteusi da parte di Guiberto abate di Santo Stefano di Bologna al suddetto Ugo nella località di Vivaro (*ibid.*, nr. XCVI, pp. 111 sg.).

vuole certo asserire un'adesione incondizionata ai progetti imperiali, tanto più alla luce delle ricerche di Emanuele Conte, che hanno ormai convincentemente dimostrato come non sia più possibile parlare dei giudici e degli esperti che collaborarono con il Barbarossa nei termini di una mera sottomissione al potere svevo.<sup>53</sup> Ciò lo si desume con chiarezza dalle diverse interpretazioni del diritto giustiniano attestate nel XII secolo: anche quando esse tendevano a sostenere le prerogative del sovrano, non si mancava di ribadire e tutelare le garanzie giurisdizionali e fiscali delle città. Tale rapporto di collaborazione – e non di mera esecuzione – è una delle cifre che caratterizzò, specie da Costanza in poi, anche l'attività dei giudici imperiali.

La sinergia tra giudici italiani e corte sveva non si concretizzò solamente in esiti politici e giudiziari, ma fu alla base di un'influenza anche di tipo culturale sulla curia, favorendo un *transfert* di conoscenze giuridiche tra regno italico e germanico.<sup>54</sup> Ciò non riguardava solamente il diritto romano, ma, stando a quanto emerso dai risultati del gruppo di ricerca coordinato da Jürgen Dendorfer, il canale attraverso cui il diritto feudale giunse Oltralpe fu nientemeno che il già citato Oberto dall'Orto nell'ambito della Dieta di Roncaglia nel 1154.<sup>55</sup> I giudici imperiali, rappresentando a livello giuridico il collegamento più stretto con la corte, giocarono senz'altro un ruolo di primo piano in questo processo di influenza culturale. Non a caso il già citato Passaguerra possedette (e annotò) per un certo periodo di tempo un codice di vario contenuto giuridico, dove erano trascritti, oltre a testi di genere romanistico, di diritto canonico e longobardo, pure una delle due lezioni più antiche delle „*Consuetudines feudorum*“ di Oberto dall'Orto, cui – come visto – Passaguerra era stato con ogni probabilità molto vicino.<sup>56</sup>

---

**53** Emanuele Conte, Federico I Barbarossa e il diritto giustiniano, in: Isabella Lori Sanfilippo (a cura di), Federico I Barbarossa (vedi nota 24), pp. 237–259; id., Ego quidem Dominus mundi. Ancora su Federico Barbarossa e il diritto giustiniano, in: Ludovico Gatto/Paola Supino Martini (a cura di), Studi sulle società e le culture del medioevo per Girolamo Arnaldi, Firenze 2002, pp. 135–148. Per una panoramica: Claudia Storti, I giuristi di fronte alla città e all'Impero, in: Paolo Cappellini et al. (a cura di), Il contributo italiano alla storia del pensiero. Diritto, Roma 2012, pp. 15–22.

**54** Renato Bordone, L'influenza culturale e istituzionale nel regno d'Italia, in: Alfred Haverkamp (a cura di), Friedrich Barbarossa. Handlungsspielräume und Wirkungsweisen des staufischen Kaisers, Sigmaringen 1992 (Vorträge und Forschungen 40), pp. 147–168.

**55** Il progetto di ricerca finanziato dalla Deutsche Forschungsgemeinschaft: „Die Formierung des Lehnswesens im 12. und 13. Jahrhundert? Worte, Konzepte, Phänomene im gelehrten Lehnrecht und in Königs- und Privaturkunden“ si è basato sugli spunti emersi dalle ricerche di Jürgen Dendorfer, Roncaglia. Der Beginn eines lehnrechtlichen Umbaus des Reiches?, in: Stefan Burkhardt et al. (a cura di), Staufisches Kaisertum im 12. Jahrhundert. Konzepte–Netzwerke–Politische Praxis, Regensburg 2010, pp. 111–132; Jürgen Dendorfer, Das Lehnrecht und die Ordnung des Reiches. ‚Politische Prozesse‘ am Ende des 12. Jahrhunderts, in: Karl-Heinz Spieß (a cura di), Ausbildung und Verbreitung des Lehnswesens im Reich und Italien im 12. und 13. Jahrhundert, Ostfildern 2013 (Vorträge und Forschungen 76), pp. 187–220.

**56** *Consuetudines feudorum* (Jus feudorum, jus feudale Longobardorum). 1. *Compilatio antiqua*, a cura di Karl Lehmann, Göttingen 1892, p. 5. Il volume, oggi conservato alla Staatsbibliothek di

Un'altra personalità di notevole rilievo culturale fu il piacentino Ugo Speroni.<sup>57</sup> Questi, appartenente a una delle famiglie più importanti della sua città, impiegò le proprie conoscenze giuridiche e il prestigioso ruolo di giudice imperiale per tutelare i diritti del consorzio cui la sua casata faceva riferimento, specialmente per quel che riguardava la giurisdizione sul porto di Piacenza, contesa dal potente monastero femminile bresciano di Santa Giulia.<sup>58</sup> Ciò che più interessa sottolineare in questa sede sono, tuttavia, i significativi rapporti che Ugo aveva con uno degli intellettuali più in vista dell'epoca: Vacario, un *magister* che intraprese una brillante carriera ecclesiastica in Inghilterra, dove professò insegnamenti romanistici e divenne uno dei principali referenti della Sede apostolica.<sup>59</sup> I due, già compagni di studio di diritto (forse a Bologna), tennero vivo il loro rapporto intellettuale, come testimonia uno scritto di Vacario nel quale egli confutava le tesi eterodosse dell'amico piacentino.<sup>60</sup> Senza voler entrare nel merito della diatriba, ci sembra di notevole interesse il rapporto tra il giudice e uomo di politica padano con il chierico *magister* attivo in Inghilterra, come pure il loro scambio di argomentazioni ricco di citazioni canonistiche e romanistiche, proprio nell'epoca della graduale affermazione dello *ius commune* europeo.

Un ultimo aspetto di natura giuridica che merita di essere considerato è quello procedurale. Se è pur vero che non fu prerogativa precipua il sentenziare in cause d'appello, certo è che i nostri *iudices* si pronunciarono in diversi processi di questo

---

Berlino con la segnatura 462, rende bene l'idea della poliedrica preparazione giuridica del giudice imperiale milanese. A riguardo mi permetto di rinviare ad Alberto Spataro, Ein unbekannter Brief Innocenz' III. betreffend den deutschen Thronstreit und die Entstehung des Liber consuetudinum Mediolani von 1216, in: *MIÖG* 127 (2019), pp. 407–418.

<sup>57</sup> Su Ugo si vedano le ricostruzioni biografiche, con relativa bibliografia, offerte da Grado Giovanni Merlo, Speroni, Ugo, *Häretiker* (12. Jh.), in: *Lex. MA*, vol. 7, München-Zürich 1995, coll. 2093 sg.; Marina Benedetti, Speroni, Ugo, in: *DBI*, vol. 93, Roma 2018, pp. 586–588.

<sup>58</sup> Ferdinand Güterbock, Piacenzas Beziehungen zu Barbarossa auf Grund des Rechtsstreits um den Besitz des Poübergangs, in: *QFIAB* 24 (1932/1933), pp. 62–111.

<sup>59</sup> Su Vacario: Jason Taliadoros, *Law and Theology in Twelfth-Century England. The Works of Master Vacarius* (c. 1115/20–c. 1200), Turnhout 2006 (Disputatio 10); Andrea Padovani, Roberto di Torigni, Lanfranco, Imerio e la scienza giuridica anglo-normanna nell'età di Vacario, in: *Rivista internazionale di diritto comune* 18 (2007), pp. 71–141, 133–138 per i rapporti con Ugo Speroni; Luca Loschiavo, Vacario, in: *DBI*, vol. 97, Roma 2020, pp. 646–648.

<sup>60</sup> Ilarino da Milano, L'eresia di Ugo Speroni nella confutazione del maestro Vacario. Testo inedito del secolo XII con studio storico e dottrinale, Città del Vaticano 1945 (Studi e testi 115), pp. 37–75; Grado Giovanni Merlo, Religiosità e cultura religiosa dei laici nel secolo XII, in: *L'Europa nei secoli XI e XII fra novità e tradizione. Sviluppi di una cultura. Atti della X settimana internazionale di studio. Passo della Mendola, agosto 1986, Milano 1989* (Miscellanea del Centro di studi medievali 12), pp. 197–215; Maria Pia Alberzoni, Ugo Speroni e i suoi epigoni. Tra eresia e critica all'istituzione chiesa, in: Caterina Bruschi/Riccardo Parmeggiani (a cura di), *Sapiens, ut loquatur, multa prius considerat. Studi di storia medievale offerti a Lorenzo Paolini, Spoleto 2019* (Uomini e mondi medievali 64), pp. 3–26.

tipo.<sup>61</sup> L'attenzione alla procedura era senz'altro caratteristica peculiare dei giudici imperiali, al punto che, sebbene in casi molto rari e tutti peraltro risalenti al periodo inaugurato con la Pace di Costanza, il rigore giurisprudenziale portava a emettere un giudizio contrastante la politica imperiale.<sup>62</sup> Riguardo a questi temi i lavori di Wickham sulle soluzioni delle dispute nella Toscana del XII secolo hanno mostrato come non sia sufficiente prendere in considerazione solo gli aspetti tecnico-procedurali di un processo, ma anche e soprattutto il ruolo sociale dei contendenti.<sup>63</sup> Cionondimeno gli studi di Linda Fowler-Magerl e, per l'ambito comunale italiano, di Massimo Vallerani spingono a una maggiore attenzione per gli aspetti processuali, contribuendo a evitare il rischioso luogo comune secondo cui una società nella quale i processi erano frutto di una ,giustizia negoziata' sarebbe stata caratterizzata da una statualità incompiuta e ancora arcaica.<sup>64</sup> Tale problematica assume un rilievo tutto particolare, laddove una delle controparti era un alleato del sovrano – se non addirittura egli stesso – e a emettere il giudizio personalità come i giudici imperiali, così strettamente legati alla corte sveva.

---

**61** Uno di questi, che vedeva contrapposti la Chiesa di Vercelli e il Comune di Casale Sant'Evasio (oggi Monferrato) tra il 1194 e il 1196 giunse addirittura al terzo grado di giudizio. Per una sintetica ricostruzione delle fasi processuali e della tradizione documentaria relativa agli atti: Alberto Spataro, Memoria di un processo imperiale di fine XII secolo nella Vercelli viscontea in un rotolo dell'Archivio capitolare eusebiano, in: Étienne Doublier/Jochen Johrendt/Maria Pia Alberzoni (a cura di), *Der Rotulus im Gebrauch. Einsatzmöglichkeiten – Gestaltungsvarianz – Deutungen*, Wien-Köln-Weimar 2020 (Archiv für Diplomatik, Beiheft 19), pp. 323–340. Occorre segnalare che la fondamentale opera di Antonio Padoa Schioppa, *Ricerche sull'appello nel diritto intermedio*, 2 voll., Milano 1967/1979 (Università degli studi di Milano. Pubblicazioni della Facoltà di giurisprudenza. Studi di storia del diritto 2/4), per motivi cronologici non considera i giudici imperiali.

**62** È questo il caso della controversia tra il Comune di Ivrea e Raineri conte di Biandrate discussa il 9 novembre 1193 (Il Libro rosso del Comune d'Ivrea, a cura di Giuseppe Assandria, Pinerolo 1914 [Biblioteca della Società Storica Subalpina 74], pp. 121 sg.), per la quale si vedano le importanti osservazioni di Conte, *Ego quidem Dominus mundi* (vedi nota 53), pp. 140–144; nel 1194, invece, fu lo stesso imperatore, rappresentato dal giudice imperiale Siro Salimbene a essere stato condannato dai suoi colleghi riuniti in tribunale alla restituzione dell'abitato, del *castrum* e della torre di Massa a Martino, vescovo della città: *Antiquitates Italicae Medii Aevi*, accurante Ludovico Antonio Muratori, vol. 2, Mediolani 1739, coll. 503 sg.

**63** Chris Wickham, *Legge pratiche e conflitti. Tribunali e risoluzione delle dispute nella Toscana del XII secolo*, Roma 2000 (I libri di Viella 23).

**64** Linda Fowler-Magerl, *Ordo iudiciorum vel ordo iudiciarius. Repertorien zur Frühzeit der gelehrten Rechte*, Frankfurt a. M. 1984 (Ius commune. Sonderhefte 19); ead., *Ordines iudicarii and Libelli de ordine iudiciorum. From the Middle of the Twelfth to the End of the Fifteenth Century*, Turnhout 1994 (Typologie des sources du Moyen Âge occidental 63); Massimo Vallerani, *La giustizia pubblica medievale*, Bologna 2005 (Ricerca).

## 6 Per concludere

Gli approfondimenti tematici proposti ci sembrano mostrare la duttilità e le potenzialità che le nostre ricerche sui giudici imperiali possono offrire. Naturalmente non si è voluto esaurire il novero dei possibili spunti, ma solo esemplificare alcune intersezioni tematiche di un fenomeno storico caratterizzato da una spiccata ,trasversalità'. I giudici imperiali agirono, infatti, tra corte imperiale e mondo cittadino, come pure tra le varie componenti sociali che lo costituivano; allo stesso modo le loro competenze spaziavano dal diritto colto a quello consuetudinario, mentre i loro processi oscillavano tra i dettami della procedura e l'interesse delle parti.

In ultima analisi, vogliamo sottolineare come, in un certo qual modo, questa ,trasversalità' si riscontri pure a livello storiografico, giacché risulta evidente, osservando gli studi che si ha avuto modo di menzionare, come queste tematiche stimolino, ieri come oggi, l'interesse di studiosi attivi soprattutto in Italia e in Germania: un'ulteriore prova di come le storie di questi due paesi non possano prescindere l'una dall'altra.